



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 34 – 07 OTTOBRE 2025

Riunione del 24 settembre 2025

103.24.25 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:

- **IMPAVIDA PALLAVOLO ORTONA SSD a R.L** in persona del Presidente p.t.
- Sig. **LANCI ANDREA** n.q. di Presidente p.t. della IMPAVIDA PALLAVOLO ORTONA SSD a R.L

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Giuseppe Bianco Vice Presidente
- Avv. Innocenzo Di Manno Componente

Con atto di deferimento relativo al procedimento n. 146/24-25 la Procura Federale richiedeva al Tribunale Federale di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare nei confronti di:

- **IMPAVIDA PALLAVOLO ORTONA SSD A R.L. in persona del Presidente pro-tempore, Sig. Lanci Andrea**: per non aver, in violazione degli artt. 2 e 5 Codice di Comportamento Sportivo CONI; artt. 9, 10-ter e 16 dello Statuto, artt. 2 e 61 R.A.T., artt. 1 e 5 Codice Etico, artt. 1, 74 e 76 del Regolamento Giurisdizionale, provveduto al pagamento del c.d. Premio di compensazione di cui all'art. 61 delle disposizioni transitorie del nuovo Regolamento di Affiliazione e Tesseramento, complessivamente calcolato in residui €.5.000,00, detratto l'acconto versato di €.1.350,00, in favore e come tempestivamente richiesto dalla Virtus Volley Paglieta, per effetto ed in conseguenza del tesseramento degli atleti Sig. D. G. G. e sig. D. G. M.;
- **Sig. LANCI ANDREA** nella qualità di Presidente pro tempore della IMPAVIDA PALLAVOLO ORTONA SSD A R.L.: per non aver il proprio sodalizio, in violazione degli artt. 2 e 5 Codice di Comportamento Sportivo CONI; artt. 9, 10-ter e 16 dello Statuto, artt. 2 e 61 R.A.T., artt. 1 e 5 Codice Etico, artt. 1, 74 e 75 del Regolamento Giurisdizionale, provveduto al pagamento del c.d. Premio di compensazione di cui all'art. 61 delle disposizioni transitorie del nuovo Regolamento di Affiliazione e Tesseramento, complessivamente calcolato in residui €.5.000,00, detratto l'acconto versato di



€1.350,00, in favore e come tempestivamente richiesto dalla Virtus Volley Paglieta, per effetto ed in conseguenza del tesseramento degli atleti Sig. D. G. G. e sig. D. G. M..

OSSERVA

La fattispecie in esame trae origine dall'esposto del 12 Maggio 2025 a mezzo del quale la ASD Virtus Volley Paglieta comunicava che a seguito dello svincolo degli atleti Sig. D. G. G. e sig. D. G. M. e del tesseramento dei medesimi, per la stagione 2024/25, con il sodalizio Impavida Pallavolo Ortona SSD a r.l. , quest'ultimo era venuto meno all'obbligo, impostogli della recente normativa in materia di svincolo, di corrispondere al sodalizio esponente parte della somma di € 6.350,00 dovuta quale premio di compensazione da versare in due tranches: il 50% dell'importo entro 5 mesi dal tesseramento ed il restante 50% entro 18 mesi dal tesseramento

Con nota del 14 maggio 2025 l'Ufficio Tesseramento FIPAV confermava l'avvenuto recesso dei suddetti atleti nei modi e nei termini stabiliti dalla recente normativa in materia di vincolo, con il conseguente obbligo della società Impavida Pallavolo Ortona SSD a r.l. di corrispondere alla società ASD Virtus Volley Paglieta il premio di compensazione con le modalità e gli importi determinati sulla base della vigente normativa.

Avviate le indagini preliminari dalla Procura Federale Fipav con l'acquisizione della documentazione e ritenuta sufficientemente provata, sotto il profilo disciplinare, la condotta denunciata, in data 20.05.2025 veniva trasmessa agli odierni incolpati la comunicazione di conclusione delle indagini.

Successivamente, in data 22.05.2025, perveniva altra comunicazione PEC da parte del sodalizio esponente a mezzo del quale si informava la Procura di un ulteriore versamento di € 2.000,00, eseguito comunque oltre la scadenza dei termini regolamentari.

La Procura Federale, ritenendo esaurita la fase istruttoria, considerata comunque l'inadempienza degli odierni incolpati rispetto al termine fissato per il pagamento della prima tranche del premio di compensazione, li deferiva innanzi a questo Tribunale con i seguenti capi di incolpazione:

Sig. Lanci Andrea, n.q. di Presidente pro-tempore della società IMPAVIDA PALLAVOLO ORTONA SSD A R.L. (cod. 14.067.0024), la violazione degli artt. 18 e 20 Statuto Fipav, 18, 53, 55, 56 e 61 R.A.T., 13, 74 e 75 Reg. Giur., della Guida Pratica in tema di tesseramento atleti stagione sportiva 2024-25 con la Nuova Normativa 2024-25 nonché degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale ed 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI per non aver il sodalizio IMPAVIDA



PALLAVOLO ORTONA SSD A R.L., dopo aver tesserato gli atleti Sig. D. G. G. e sig. D. G. M. per la stagione sportiva 2024/25, provveduto nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa federale vigente al versamento della somma residua dovuta di € 5.000,00= in favore del sodalizio Virtus Volley Paglieta A.S.D. (cod. 14.067.0052) a titolo di premio di compensazione per effetto del recesso del tesseramento esercitato dagli atleti Sig. D. G. G. e sig. D. G. M. dal vincolo tesserativo dal sodalizio Virtus Volley Paglieta A.S.D. nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa vigente, come da atto delle conclusioni del 20 maggio 2025 ritualmente notificato;

IMPAVIDA PALLAVOLO ORTONA SSD A R.L. (cod. 14.067.0024), in persona del Presidente pro-tempore, Sig. Lanci Andrea, la violazione degli artt. 18 e 20 Statuto Fipav, 2, 53, 55, 56 e 61 R.A.T., 13, 74 e 76 Reg. Giur., della Guida Pratica in tema di tesseramento atleti stagione sportiva 2024-25 con la Nuova Normativa 2024-25 nonché degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale ed 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI per non aver il sodalizio IMPAVIDA PALLAVOLO ORTONA SSD A R.L., dopo aver tesserato gli atleti Sig. D. G. G. e sig. D. G. M. per la stagione sportiva 2024/25, provveduto nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa federale vigente al versamento della somma residua dovuta di € 5.000,00= in favore del sodalizio Virtus Volley Paglieta A.S.D. (cod. 14.067.0052) a titolo di premio di compensazione per effetto del recesso del tesseramento esercitato Sig. D. G. G. e sig. D. G. M. dal vincolo tesserativo dal sodalizio Virtus Volley Paglieta A.S.D. nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa vigente, come da atto delle conclusioni del 20 maggio 2025 ritualmente notificato.

Il Tribunale Federale deliberava quindi di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati per l'udienza del 30 luglio 2025 da tenersi in modalità videoconferenza.

Nelle more, perveniva una memoria difensiva a firma dell'Avv. Nicola Napolione il quale, nell'interesse del sodalizio e del suo Presidente, eccepiva la carenza di legittimazione passiva di entrambi gli incolpati: il sodalizio in quanto trasformatosi da Società Sportiva a r.l. in Associazione



Sportiva Dilettantistica ed il Presidente per essere stato sostituito da altro dirigente alla guida della citata Associazione Sportiva. L'Avv. Napolione, inoltre, eccepiva l'inammissibilità del deferimento essendo ampiamente decorso il termine di 40 gg entro il quale la Procura, in assenza di proroghe autorizzate, è tenuta a promuovere l'azione disciplinare.

Infine, nel merito, il difensore eccepiva la mancata consumazione dell'illecito contestato in quanto sia la fattura emessa dalla Virtus Volley Paglieta ASD che le argomentazioni contenute nell'atto di deferimento riguardavano l'intero importo dovuto, per il quale il termine di 18 mesi previsto dalla norma non si era ancora compiuto.

All'udienza del 30 luglio 2025 compariva per la Procura Federale l'Avv. Alessandro Guarnaschelli il quale illustrava il deferimento, concludendo per l'accertamento della responsabilità di entrambi gli incolpati e per la conseguente applicazione nei loro confronti di idonee sanzioni.

Compariva altresì l'Avv. Napolione il quale insisteva sulla nullità ed inammissibilità del deferimento. Il Tribunale si ritirava per decidere ed all'esito della Camera di Consiglio, rilevata la totale incertezza dell'atto di deferimento, rimetteva gli atti alla Procura Federale.

Quest'ultima, ricevuti gli atti, ritenendo comunque provata per tabulas la responsabilità disciplinare degli incolpati, provvedeva a rinnovare l'atto di deferimento enunciando i capi di incolpazione riportati nell'epigrafe del presente comunicato.

Il Tribunale, conseguentemente, fissava per la comparizione delle parti la nuova udienza del 24 settembre 2025 nella quale compariva per la Procura l'Avv. Giorgio Guarnaschelli il quale illustrava il deferimento e concludeva per l'accertamento della responsabilità di entrambi i prevenuti e per l'irrogazione di idonea sanzione a carico degli stessi.

Compariva altresì l'Avv. Nicola Napolione per entrambi gli incolpati il quale si riportava alla memoria in atti, richiamando le eccezioni di rito e di merito ivi formulate e concludendo per il proscioglimento dei propri assistiti.

Il Tribunale, all'esito della predetta udienza, dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni entro 10 gg.;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Prima di esaminare nel merito le argomentazioni di entrambe le parti, si rende necessario l'esame delle eccezioni preliminari mosse dalla difesa degli incolpati.



Quanto alla presunta carenza di legittimazione passiva, sia per quanto concerne il sodalizio che nei riguardi del Presidente, l'eccezione non ha alcun pregio e deve essere fermamente disattesa.

L'avvenuta trasformazione della Impavida Pallavolo Ortona SSD a r.l. in ASD Impavida Pallavolo Ortona si sostanzia nel semplice mutamento del tipo e dunque della forma giuridica della società, ma non comporta l'estinzione di un soggetto e la nascita di un altro, con la conseguenza che il patrimonio della società e tutti i rapporti giuridici in capo alla stessa vengono trasferiti automaticamente sotto la nuova denominazione assunta. Non a caso, infatti, la società mantiene lo stesso codice fiscale ed il medesimo codice di affiliazione, così come conserva i vincoli di tesseramento ed i diritti sportivi acquisiti sul campo. Ne consegue che l'ASD Impavida Pallavolo Ortona può e deve essere chiamata a rispondere degli eventuali illeciti disciplinari posti in essere allorché vestiva i panni della SSD.

Parimenti privo di pregio l'assunto della difesa in forza del quale il dirigente incolpato dovrebbe andare esente da responsabilità non rivestendo più la qualifica di Presidente, a seguito delle sue dimissioni e della costituzione di un nuovo organo amministrativo (nel quale peraltro il prevenuto sembrerebbe rivestire comunque la qualifica di Consigliere).

E' di tutta evidenza che a rispondere della condotta descritta nel capo di incolpazione a titolo di responsabilità diretta non possa che essere il soggetto che tale condotta ha posto in essere, ovvero sia il soggetto che aveva in quel momento storico la rappresentanza legale del sodalizio; le sopraggiunte dimissioni, peraltro successive al deferimento, non sarebbero comunque ostative alla sanzionabilità di tale condotta, risultando la qualità di legale rapp.t p.t. sussistere all'epoca del fatto contestato.

Legittimo pertanto deve ritenersi il deferimento formalizzato nei confronti sia del sodalizio che del Presidente p.t., quali soggetti ritenuti responsabili delle ipotesi di illecito descritte nel capo di incolpazione.

Venendo alla seconda eccezione in rito, ovvero sia alla presunta inammissibilità dell'atto di deferimento per l'avvenuto decorso del termine massimo assegnato alla Procura dall'art. 52 R.G. per l'inizio dell'azione disciplinare, ritiene il Tribunale che anche detta eccezione non abbia pregio e debba pertanto essere disattesa.

Giova innanzitutto evidenziare che l'art. 52 del Reg. Giur. assegna alla Procura un termine di 60 giorni (e non di 40 come indicato dalla difesa degli incolpati) – peraltro meramente ordinatorio - per la conclusione delle indagini e non per la formulazione del deferimento (che chiaramente deve poi conseguire senza ritardi per la celerità del procedimento). La norma poi prevede che detto termine di



60 giorni decorra dall'avvenuto inserimento della notizia criminis nel Registro del Casellario Federale, previsto dall'art. 116 R.G. ma non ancora formalmente istituito.

Allo stato pertanto il dies a quo del termine previsto dall'art. 52 R.G. coincide necessariamente con l'avvio delle indagini che, nel caso che ci occupa, è datato 13.05.2025 come attestato anche dalla richiesta di informazioni inoltrata all'Ufficio Tesseramento appunto in data 13.05.2025.

Avendo la Procura chiuso le indagini in data 20.05.2025 nessuna decadenza si è compiuta, tanto più che il deferimento è stato comunque formalizzato il 3 giugno e rinnovato solo 4 giorni dopo la rimessione degli atti alla Procura da parte del Tribunale; risultano pertanto ampiamente rispettate anche le esigenze di celerità del procedimento sportivo.

Venendo al merito delle eccezioni difensive, ritiene il Tribunale l'assoluta inconsistenza della tesi degli incolpati, secondo la quale l'illecito non si sarebbe ancora consumato, in quanto la richiesta del sodalizio esponente e le contestazioni della Procura si riferirebbero al pagamento dell'intero premio dovuto, per il quale non sarebbe ancora decorso il termine di 18 mesi previsto dalla norma di riferimento. In verità, come chiaramente riportato nel capo di incolpazione, agli odierni prevenuti vien contestato di non aver corrisposto *"nei modi e nei termini stabiliti dalla vigente normativa"* i premi di compensazione dovuti alla ASD Virtus Volley Paglieta per il tesseramento di due atleti svincolatisi dal suddetto sodalizio al termine della stagione 2023/2024 e tesserati con la ASD Impavida Pallavolo Ortona per la stagione successiva.

Ed è provato per tabulas e peraltro ammesso dalla difesa degli incolpati che, allo scadere dei 5 mesi dal tesseramento dei due atleti, la ASD Impavida Pallavolo Ortona non aveva provveduto a versare il 50% dei premi dovuti così violando la più volte citata norma di riferimento, come correttamente prospettato dalla Procura Federale.

Né risulta avere efficacia scriminante il fatto che il sodalizio creditore abbia emesso fattura per l'intero importo del premio, anziché per la quota parte dovuta entro la prima scadenza dei 5 mesi; tale circostanza infatti non era assolutamente ostativa al pagamento da parte del sodalizio debitore, se pur nei limiti di quanto già maturato.

Quanto versato successivamente allo scadere di detto termine non giova ad escludere la sussistenza dell'illecito disciplinare, che infatti risulta accertato, pur ritenendo il Tribunale che tale ravvedimento tardivo, possa invece attenuare la responsabilità degli incolpati ed incidere per l'effetto sull'entità delle sanzioni che infatti vengono determinate come indicato in dispositivo.



P.Q.M.

Il Tribunale Federale delibera di infliggere:

- A carico del Presidente p.t. sig. Andrea Lanci la sanzione della sospensione da ogni attività federale per giorni 15 (quindici);
- A carico del Sodalizio ASD Impavida Pallavolo Ortona, in persona del suo Presidente p.t., la sanzione della multa di Euro 800,00 (ottocento/00).

Roma, 03 Ottobre 2025

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 07 Ottobre 2025